

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

RICORSO

Per

l'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. REMO RIGHETTI" (C.F. 85000490764), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, in proprio e in qualità di capofila di un partenariato composto da 21 *partners* richiedenti la concessione del contributo per la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) "Sistema Meccanica F.S. Nitti", e della relativa costituenda fondazione, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. 80008800767), presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, è per legge domiciliato (Fax: 0971.411616; indirizzo di posta elettronica certificata: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it).

- ricorrente -

Contro

REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata per la carica in Potenza, Via Verrastro n. 4.

- resistente -

Avverso e per l'annullamento

previa sospensione, in via cautelare

1) della deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1308 del 30.11.2017, recante "PO FSE Basilicata 2014 – 2020 (...) Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la costituzione di un Istituto Tecnologico Superiore (ITS) per l'area tecnologica "Efficienza Energetica" e di un Istituto Tecnico

FATTO

In via preliminare, si evidenzia che l'Istituto scolastico odierno ricorrente agisce in qualità di "Istituzione di riferimento" del costituendo "Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)", nella forma di fondazione di partecipazione *ex art. 6 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008*.

Con delibera del n. 1308 del 30 novembre 2017, la Giunta Regionale di Basilicata approvava un "*Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l'area tecnologica "Efficienza energetica" e di un Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l'area tecnologica "Made in Italy – Sistema Meccanica", ai sensi del d.P.C.M 25 gennaio 2008*".

Alla procedura di valutazione partecipava, per l'area tecnologica "*Made in Italy – Sistema Meccanica*", unicamente l'Istituto d'Istruzione Superiore "Ten. Remo Righetti" di Melfi, in qualità di capofila di un partenariato composto da 21 *partners* richiedenti la concessione del contributo per la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) "*Sistema Meccanica F.S. Nitti*".

Con delibera n. 1235 del 7.8.2018, il Dirigente del "Dipartimento politiche per lo sviluppo, lavoro, formazione e ricerca – Ufficio sistema scolastico ed universitario" ha approvato gli esiti della valutazione delle domande: in particolare, l'istanza n. IST18006400, presentata dall'odierno ricorrente è risultata esclusa e, pertanto, non ammessa al finanziamento, per non aver raggiunto la soglia minima di 65 punti, avendo ottenuto un punteggio di 53,8 punti.

La non ammissione a finanziamento della domanda presentata dall'I.T.S. "Ten. Remo Righetti" è illegittima per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', INCONGRUENZA E CONSEQUENTE INAPPLICABILITA' DEI CRITERI E DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE INDICATI NELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO DALLA

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100; il punteggio minimo necessario per l'inserimento in graduatoria è pari a 65.

In altre parole, per determinare il punteggio concreto, occorre moltiplicare il punteggio massimo previsto per ciascun sotto elemento per il coefficiente di moltiplicazione.

Si è appurato, però, che, moltiplicando il coefficiente 0,4 (sufficiente) per il punteggio massimo attribuibile – ossia 100 quale risultato della somma di tutti i punteggi massimi di tutti i sottoelementi – non è possibile raggiungere il numero di punti (65) necessario e sufficiente per l'inserimento in graduatoria.

Detto punteggio minimo, infatti, può essere raggiunto o conseguendo una valutazione pari a "0,8 buono" in tutte le sotto voci (e corrispondente addirittura al punteggio di 80), ovvero con una combinazione di valutazioni del tutto casuale, pur a fronte della espressa previsione di un coefficiente di valutazione "0.4 sufficiente".

Detta casualità rende l'operato della commissione di valutazione del tutto imponderabile, anche per l'ulteriore assenza di forme di limitazione/verifica dei poteri di apprezzamento tecnico della commissione.

E ciò è del tutto illogico, poiché, una volta fissati i requisiti di partecipazione (tutti posseduti dall'Istituto scolastico odierno ricorrente) e previsto un coefficiente di valutazione "0,4 sufficiente", il raggiungimento della "sufficienza" in tutte le singole sottovoci avrebbe dovuto garantire l'attribuzione del punteggio minimo necessario all'inserimento in graduatoria.

E questo è proprio quanto accaduto all'Istituto "Righetti", il quale ha riportato solo due insufficienze (coefficiente 0,2), ampiamente compensate dall'attribuzione del punteggio massimo (coeff. 1) in più di due sottocriteri e, ciò nonostante, non ha conseguito il punteggio minimo necessario all'inserimento in graduatoria.

Dunque, le modalità di erogazione dei fondi sono regolate – e sottostanno – ai principi comunitari e di diritto interno in tema di garanzie procedurali e partecipative in tema di assegnazione di risorse comunitarie a soggetti pubblici e privati tramite procedura di valutazione comparativa.

Ciò premesso, si deduce quanto segue.

Sulla illegittimità dell'Avviso pubblico.

L'art. 7 dell'avviso pubblico prevedeva che *“L'istruttoria, ai fini dell'ammissione e valutazione delle domande di candidatura è effettuata da un apposito nucleo di valutazione regionale (...)”*.

Ai sensi dell'art. 9 del suddetto avviso, *“Al termine della fase di valutazione (...) il competente Ufficio della Regione redige le relative graduatorie, una per ciascuna area tecnologica, e ne dà comunicazione (...)”*.

Dette previsioni confliggono con le norme richiamate in rubrica, in quanto non individuano né l'organo competente a nominare il “nucleo di valutazione” dei progetti, né i criteri di selezione dei componenti del nucleo di valutazione.

Il principio di legalità e tipicità dei poteri amministrativi impone alle Amministrazioni di individuare (ove a tanto non provveda già la legge), gli organi competenti ad esercitare i poteri amministrativi ossia, nel caso di specie, l'organo competente a nominare il nucleo di valutazione.

Lo stesso principio di legalità impone la predeterminazione dei criteri di nomina dei componenti il nucleo di valutazione.

E al medesimo risultato concorrono:

- l'art. 12 della legge n. 241/1990 che, nell'imporre la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi nell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati impone, a monte, la predeterminazione del soggetto competente a nominare – sulla base di criteri altrettanto predeterminati – le commissioni di valutazione comparativa delle domande.

c) dello stesso nucleo di valutazione ha fatto parte il dirigente nominante che, "quale supporto tecnico - giuridico del suddetto nucleo sarà presente ad ogni riunione dello stesso, condividendone valutazioni e giudizi e sottoscrivendone tutti i verbali assumendosene le relative responsabilità";

d) il nucleo di valutazione non era composto, nemmeno in parte, da personale in possesso delle competenze tecniche necessarie a valutare, in base agli specifici criteri tecnici previsti dall'avviso, le domande di partecipazione;

e) lo stesso Dirigente ha approvato la graduatoria redatta dal nucleo di valutazione di cui ha fatto parte;

f) all'approvazione della graduatoria ha concorso il responsabile di P.O., Sig.ra Maria Teresa Abbate, la quale ha fatto anche essa parte del nucleo di valutazione unitamente al dirigente dell'Ufficio del Dipartimento.

In sintesi, il Dirigente del "Dipartimento politiche per lo sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - Ufficio sistema scolastico ed universitario":

- ha nominato *ad libitum* il nucleo di valutazione all'interno del proprio stesso ufficio, senza predeterminare e pubblicare i criteri di nomina e senza alcuna motivazione/esternazione dei criteri e delle ragioni della scelta dei componenti;

- non ha pubblicato, né ha, comunque, reso conoscibile la composizione del nucleo di valutazione prima dell'accesso agli atti;

- non ha consentito la partecipazione degli interessati alle operazioni del nucleo di valutazione, che ha agito nella più assoluta segretezza;

- non ha nominato alcun membro in possesso di esperienza e competenza tecnica afferente alle aree tecnologiche di riferimento (sistema meccanica ed efficienza energetica) per la valutazione delle domande;

- ha partecipato in prima persona alle operazioni di valutazione;

membri), ovvero se non lo fosse, ed in tal caso non si comprenderebbe la natura giuridica della sua partecipazione ed il ruolo di responsabilità, auto assegnatosi, di condividere “*valutazioni e giudizi e sottoscrivendone tutti i verbali assumendosene le relative responsabilità*”;

e) di non approvare il proprio stesso operato all'interno del nucleo di valutazione tramite l'approvazione della graduatoria.

Quindi, secondo quanto si è avuto modo di evidenziare, tutte le fasi del procedimento di selezione – criteri di nomina e nomina dei componenti del nucleo di valutazione, valutazione puntuale delle domande, verifica ed approvazione dell'operato del nucleo di valutazione – si sono svolte senza alcuna possibilità di controllo da parte dei partecipanti.

La violazione del principio di buon andamento si è concretizzata nella nomina dei componenti del nucleo di valutazione tra persone prive della benché minima esperienza e competenza tecnica nelle aree tecnologiche di riferimento (Sistema Meccanica ed Efficienza energetica) necessaria alla valutazione dei progetti.

A tal proposito, sebbene in tema di appalti pubblici, ma con affermazioni di principio applicabili anche al caso di specie, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che, “*in base a un condiviso orientamento, nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (in tal senso – ex multis – : Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817)*” (cfr., Consiglio di Stato, sentenza n. 3400/2017).

Ebbene, la nomina del nucleo di valutazione è viziata, anzitutto, poiché assenti sia la predeterminazione dei criteri di tale scelta dei componenti, sia la motivazione *ex post* sulle ragioni della scelta.

valutazione – si sono svolte (senza alcuna possibilità di controllo dei partecipanti) sotto la regia del Dirigente dell'Ufficio.

La violazione dei principi di imparzialità, di legalità, di pubblicità e trasparenza sopra evidenziati, si riverbera sulla legittimità del provvedimento finale di approvazione della graduatoria, produttivo di effetti esterni.

Quanto sinora evidenziato è sufficiente a determinare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Tuttavia, al solo fine di corroborare la rilevata non competenza specifica dei componenti della commissione, si evidenziano alcuni errori di valutazione e di giudizio in cui è incorsa la suddetta Commissione.

Anzitutto, si osserva che i criteri di valutazione delle domande sono individuati dall'art. 8 dell'Avviso, del quale si trascrivono qui gli stralci necessari alla comprensione delle ragioni di illegittimità dell'operato della Commissione di Valutazione.

In sintesi, la Commissione di Valutazione ha ritenuto il progetto candidato, seppur valido nel suo complesso, non in grado di raggiungere il punteggio minimo pari a 65, per una presunta inadeguatezza delle imprese *partners*, valutate non sufficienti per l'efficace realizzazione del percorso formativo in quanto asseritamente inattive, in liquidazione o incoerenti con l'area tecnologica "Made in Italy – Sistema Meccanica".

La negativa valutazione delle imprese *partners*, non suffragata da evidenze documentali, ha inficiato l'intera valutazione del progetto e, in particolare, ha comportato l'attribuzione ad alcuni criteri – A.2, A.6, B.1, B.2, B.3, C.1 – di coefficienti di valutazione bassi (insufficiente 0,2 e/o sufficiente 0,4) per le motivazioni esplicitate nell'allegato A dei verbali e riportate in sintesi nello schema seguente:

Sono infatti ben nove le società che hanno aderito al progetto di costituzione dell'ITS per l'area tecnologica "Made in Italy - Sistema Meccanica", tutte realtà aziendali attive ed operanti in ambito automazione/meccanica/automotive.

In dettaglio, si sintetizzano di seguito le caratteristiche delle aziende che hanno manifestato la volontà di partecipare come soci fondatori/partecipanti alla costituenda Fondazione I.T.S.:

Soci Fondatori			
Azienda	Settore di riferimento	Coerenza con area tecnologica	Note aggiuntive
<p>S.T.M. Sviluppo Tecnologie Meccaniche s.r.l.</p> <p>Sede operativa Z.I. Tito Scalo Azienda Attiva ed iscritta dal 1986 ad oggi con 54 dipendenti ed € 11mln di fatturato</p>	<p>Meccanica, Automotive e Ferroviario</p>	<p>La STM produce trasportatori a nastro per l'automazione industriale, componentistica meccanica e stampaggio plastico per l'industria meccanica ed il settore automotive.</p>	<p>Ha partecipato all'A.P. Formazione continua per la riorganizzazione innovativa dei modelli produttivi nel settore automotive della Basilicata D.D. n. 761 del 25/09/2013 IST. 13005678 - Progetto finanziato dalla Regione Basilicata</p>
<p>Tecnospazio s.r.l. 00186 ROMA - Via dei Polacchi, 42</p> <p><i>Sede Operativa:</i> 85025 Melfi (PZ) - Zona Ind.le S. Nicola</p> <p>Azienda Attiva ed iscritta dal 2013 ad oggi con 11 dipendenti ed € 1,8mln di fatturato</p>	<p>Meccanica di precisione ad alta automazione</p>	<p>Lavori di meccanica generale, produzione e manipolazione di componenti meccanici di precisione volumetrica da destinare all'industria meccanica ed aerospazio</p>	<p>D.G.R. n. 577/2015 - Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione" - Provvedimento di concessione di un contributo in conto capitale di €. 2.555.698,07 all'impresa TECNOSPAZIO S.r.l. per la realizzazione di un Piano di Sviluppo Industriale relativo alla seguente attività "Costruzione di componenti meccanici di alta precisione di medie e grandi dimensioni per il settore energia ed</p>

internazionale, né, tantomeno, la presenza di un Organismo di Certificazione – Certitest – con sede a Malta, che certifica aziende di tutto il mondo.

Inoltre, in merito al criterio B3, senz'altro anomala l'attribuzione di un coefficiente così basso al progetto candidato dall'I.I.S. "Righetti" (0,4), che vede la partecipazione di 3 Istituti Tecnici con lunga esperienza nella gestione di percorsi I.F.T.S. e di progetti di alternanza scuola lavoro con F.C.A.

Infine, nessuna rilevanza è stata data alla presenza in partenariato di due O.d.F. che vantano una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di I.F.T.S. e progetti specifici nel settore Sistema meccanica ed Automotive (es., *AVVISO PUBBLICO Realizzazione di un Corso di Alta Formazione Specialistica nell'ambito del Campus per l'innovazione del Manufacturing di Melfi* – D.G.R. n. 624 del 26.5.2014 – IST14003519, Progetto finanziato dalla Regione Basilicata).

Confrontando tale valutazione con quella attribuita al progetto dell'Istituto "Petruccelli", si nota che la stessa esperienza dell'I.I.S. "Petruccelli" nella realizzazione di I.F.T.S. e progetti di alternanza scuola lavoro con ENI viene valutata con coefficiente 0,8, mentre all'Istituto "Righetti" è attribuito un coefficiente pari a 0,4.

Alla luce di quanto su illustrato e motivato, si sintetizza, nella tabella seguente, il punteggio minimo che la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla proposta progettuale candidata:

Criteri di Valutazione	Righetti Meccanica			Punteggio Attribuibile		Differenza Attribuibile
	Pmax	Coef	Punti	Coef	Punti	
A.2 Coerenza del progetto alle aree tecnologiche previste dal presente avviso	6	0,6	3,6	1	6	2,4
A.3 Rilevazione fabbisogno formativo	2	0,4	0,8	0,6	1,2	0,4
A.5 Collegamenti interregionali, nazionali ed internazionali	2	0,4	0,8	0,6	1,2	0,4
A.6 Eventuale realizzazione del percorso in alto apprendistato	3	0,2	0,6	1	3	2,4

P.T.M.

“Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. adito, previa sospensione, in via cautelare, degli atti e provvedimenti impugnati – con ogni consequenziale statuizione finalizzata alla piena esplicazione della tutela giurisdizionale e alla legittimità della procedura concorsuale – voglia annullare gli stessi in quanto illegittimi e ordinare alla Regione Basilicata, previa nomina di un nuovo nucleo di valutazione, di procedere a una nuova valutazione del progetto presentato dall’Istituto scolastico odierno ricorrente.

Spese vinte”.

In via istruttoria, si deposita:

1) Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1308 del 30.11.2017, recante *“PO FSE Basilicata 2014 – 2020 (...) Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la costituzione di un Istituto Tecnologico Superiore (ITS) per l’area tecnologica “Efficienza Energetica” e di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’area tecnologica “Made in Italy – Sistema Meccanica” ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.*

2) Provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro formazione e ricerca della Regione Basilicata dott.ssa Anna Pedio del 23 aprile 2018, recante *“PO FSE Basilicata 2014 – 2020 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la costituzione di un Istituto Tecnologico Superiore (ITS) per l’area tecnologica “Efficienza Energetica” e di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’area tecnologica “Made in Italy – Sistema Meccanica” ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 – Individuazione del nucleo di valutazione per l’istruttoria, ai fini dell’ammissione e valutazione delle domande di candidatura”.*

3) Verbali del nucleo di valutazione dal n. 1 al n. 13 e di cui ai relativi *“allegati A”*, in quanto tutti viziati da errori manifesti nell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A.2, A.3, A.5, A.6, B.1, B.2, B.3, C.1, C.4.

RELAZIONE DI NOTIFICA

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21
GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. 80008800767), con sede in Potenza, c.so XVIII Agosto 1860 n. 42, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'interesse dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Ten. Remo Righetti" di Melfi (C.F. 85000490764), in persona del Dirigente Scolastico in carica, rappresentato e difeso *ex lege*, ha notificato l'allegato ricorso alla Regione Basilicata, in persona del legale rappresentate in carica, il 29 ottobre 2018, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale dell'atto stesso, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo ads.pz@avvocaturastato.it, presente sia nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), sia in quello, riservato alle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it tratto, ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dal l'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde").

Dorian De Feis
Avvocato dello Stato

ON.LE TRIBNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE PER LA
BASILICATA - POTENZA

RICORRE

L' Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "F. Petruccelli - G. Parisi", con sede in Moliterno (PZ), alla Via P. Darago n. 1 (C.F. 96081320762, Cod. Univoco Ufficio: UFUR6Z - Cod. IPA: IISPP - PZIS031003), in persona del suo Dirigente scolastico legale rappresentante p.t. Prof. Carmine Filardi, nato il 25-6-1956 (C.F. FLR CMN 56H25 E483O), rappresentato e difeso in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al presente atto del 30-10-2018 ed autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pratica contenzioso n. 42701/2018 dell'Avvocatura Generale dello Stato, dall'Avv. Domenico Antonio Ferrara (C.F.: FRR DNC 56D30 L049A, indirizzo di posta elettronica certificata: ferrara.domenicoantonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, fax 097122924), e dall'Avv. Antonpiero Russo (C.F. RSS NNP 77E10 G942B - pec: russo.antonpiero@cert.ordineavvocatipotenza.it - fax 0971-22924), e con i difensori domiciliato in Potenza, alla Via della Tecnica n. 24.

CONTRO

la Regione Basilicata, in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI

- dell'Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "G. Giorgi" di Potenza;
- dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "G. B. Pentasuglia" di Matera

- controinteressati -

FATTO

Con delibera del n. 1308 del 30 novembre 2017, la Giunta Regionale di Basilicata approvava un "Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l'area tecnologica "Efficienza energetica" e di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l'area tecnologica "Made in Italy - Sistema Meccanica" ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008".

Alla procedura di valutazione partecipava anche il ricorrente - in qualità di "istituzione di riferimento" del costituendo "Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)" (che assumerà la forma di fondazione di partecipazione nei termini di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008) - per la concessione del contributo per l'area tecnologica "Efficienza energetica".

Con delibera del 1235 del 7-8-2018 il Dirigente del "Ufficio politiche per lo sviluppo, lavoro, formazione e ricerca. Ufficio sistema scolastico ed universitario" dott. Anna Pedio, (d'ora in poi "l'Ufficio") ha approvato gli esiti della valutazione delle domande: in particolare, l'istanza n. IST18006402 presentata dal ricorrente risulta classificata al terzo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 70.8.

Primo classificato è l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "G. GIORGI" di Potenza, con un punteggio complessivo pari ad 82.

Secondo classificato è l'Istituto I.I.S. "Pentasuglia" di Matera, con un punteggio pari a 75,2.

Il collocamento al terzo posto della graduatoria di merito del progetto del ricorrente è illegittimo e illegittimo per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare, si osserva che il ricorrente agisce in qualità di "Istituzione di riferimento" del costituendo "Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)", nella forma di fondazione di partecipazione ex art. art. 6 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, ed è rappresentata da Avvocati del libero Foro in virtù di autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 essendo controinteressate al

Dunque le modalità di erogazione dei fondi debbono essere regolate anche dai principi comunitari in tema di garanzie procedurali e partecipative in tema di assegnazione di risorse comunitarie a soggetti pubblici e privati tramite procedura di valutazione comparativa.

I.1

Ciò premesso, si deduce quanto segue.

**Sull'illegittimità del provvedimento di nomina del nucleo di valutazione
Incompetenza.**

Dall'accesso agli atti effettuato dal ricorrente è stato possibile riscontrare che:

a) la nomina dei componenti del "nucleo di valutazione" è avvenuta con provvedimento del Dirigente del "Ufficio" del 23 aprile 2018, provvedimento privo di numero di protocollo, mai pubblicato e conosciuto solo a seguito dell'accesso agli atti.

Il medesimo provvedimento non individua né la norma attributiva del potere di nomina in capo al Dirigente del Ufficio, né dà atto dei criteri di nomina la quale, dunque, è stata effettuata *ad libitum* dell'organo nominante ed incompetente;

c) il nucleo di valutazione era costituito da tre dipendenti del medesimo "Ufficio" (Abbate Maria Teresa, Giovannini Anna Luisa e Patrissi Salvatore Gerardo);

d) dello stesso nucleo di valutazione ha fatto parte anche il Dirigente nominante il quale, - *"quale supporto tecnico - giuridico del suddetto nucleo sarà presente ad ogni riunione dello stesso, condividendone valutazioni e giudizi e sottoscrivendone tutti i verbali assumendosene le relative responsabilità"*;

e) il nucleo di valutazione non era composto, nemmeno in parte, da personale "esperto", ossia in possesso delle competenze tecniche necessarie a valutare, in base agli specifici criteri tecnici previsti dall'avviso, le domande di partecipazione;

f) lo stesso Dirigente ha approvato la graduatoria redatta dal nucleo di valutazione di cui ha fatto parte;

g) che all'approvazione della graduatoria ha concorso il responsabile di P.O. Sig.ra Maria Teresa Abbate la quale ha fatto anche essa parte del nucleo di valutazione unitamente al dirigente del Ufficio.

a) di predeterminare i criteri di nomina dei componenti il nucleo di valutazione ovvero di dar conto ex post delle ragioni della scelta dei componenti onde consentirne un minimo di verifica/controllo;

b) di pubblicare il provvedimento di nomina del nucleo di valutazione;

c) di garantire l'imparzialità e l'autonomia del nucleo di valutazione anche da se stesso, considerato il rapporto di dipendenza funzionale dei componenti del nucleo da esso dirigente nominante;

d) di non partecipare alle operazioni del nucleo di valutazione, nemmeno nella forma ambigua ed anodina secondo cui *"sarà presente ad ogni riunione dello stesso, condividendone valutazioni e giudizi e sottoscrivendone tutti i verbali assumendosene le relative responsabilità"*.

In sostanza, non è dato sapere se il Dirigente fosse un componente effettivo della commissione (rendendone così illegittima la composizione perché costituita da un numero pari membri), ovvero se non lo fosse, ma in tal caso non si comprende la natura giuridica della sua partecipazione ed il ruolo di responsabilità auto assegnatosi di condividere *"valutazioni e giudizi e sottoscrivendone tutti i verbali assumendosene le relative responsabilità"*;

e) di non approvare il proprio stesso - ambiguo - operato all'interno del nucleo di valutazione tramite l'approvazione della graduatoria.

Ancora più specificamente, la necessità di predeterminare i criteri di nomina del nucleo di valutazione deriva dal rispetto:

dell'art. 12 della l. n. 241/1990 che, nell'imporre la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi nell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati impone, a monte, la predeterminazione del soggetto competente a nominare - sulla base di criteri altrettanto predeterminati - le commissioni di valutazione comparativa delle domande.

dei principi, anche comunitari, di pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento nell'assegnazione di risorse comunitarie tramite valutazione comparativa di più aspiranti al medesimo bene.

Anche il provvedimento di approvazione della graduatoria da parte del Dirigente del Ufficio, oltre ad essere affetto da illegittimità derivata, soffre autonomi vizi.

Come visto, pur senza averne la competenza (intesa in senso tecnico), il Dirigente del Ufficio ha nominato il nucleo di valutazione (tra persone sottoposte alla propria dipendenza funzionale), ha partecipato in prima persona alle operazioni di valutazione ("assumendosene le relative responsabilità") ed ha approvato la graduatoria finale dei progetti.

Il Dirigente del ufficio, dunque, ha accentrato in sé tutte le funzioni rilevanti in materia poiché tutte le fasi del procedimento - nomina dei componenti del nucleo di valutazione, valutazione puntuale delle domande, verifica ed approvazione dell'operato del nucleo di valutazione - si sono svolte (senza alcuna possibilità di controllo da parte dei partecipanti) sotto la regia del Dirigente del "Ufficio", autentico *dominus* della procedura selettiva.

La violazione dei principi di imparzialità, di legalità, di divieto di conflitto di interessi e di trasparenza più sopra evidenziati, si riverbera sul provvedimento finale di approvazione della graduatoria, produttivo di effetti esterni che, pertanto, è autonomamente illegittimo

I.3

Quanto osservato sin'ora è sufficiente a determinare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Tuttavia, al solo fine di corroborare l'assunto sull'incapacità soggettiva di giudizio dei componenti della commissione, si evidenziano alcuni macroscopici errori di valutazione e di giudizio

1. Il primo, macroscopico, errore della Commissione, è quello di aver mal inteso il rapporto tra gli I.T.S. ed il sistema produttivo regionale.

tecnico di riferimento, gli organismi di formazione ed i partners imprenditoriali privati.

Gli I.T.S. sono Fondazioni di Partecipazione promosse da un Istituto Tecnico, in qualità di fondatore, che ne costituisce l'ente di riferimento a cui devono aderire, come standard minimo, Enti di Formazione accreditati, Imprese, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca (art. 3 "Azioni finanziabili" dell'A.P.).

Ciò posto, è chiaro che il ruolo principe nella costituzione della Fondazione spetta all'Istituto Tecnico, che assume anche per la presentazione della candidatura, il ruolo di capofila, e non dagli altri partner fondatori per cui tutti gli impegni/accordi utili per la costituzione della Fondazione devono essere sottoscritti dall'Istituto tecnico di riferimento per essere considerati "vincolanti" ai fini della costituzione della Fondazione di Partecipazione e della sua rete e ratificati, ai fini della presentazione della candidatura nell'ambito dell'A.P. (art. 3 e 6 dell'Avviso pubblico) in una specifica manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire formalmente la Fondazione, utilizzando il format di dichiarazione allegato all'A.P. (allegato 2).

Al contrario, nel progetto dell'Istituto Giorgi alcuni accordi - quelli con l'ITIS Galileo Galilei, l'Istituto professionale Carlo Urbani, l'Università di Tehran, NR Gethicsrl, Assoimprese Iran, OpexFound Iran e CEGCEN - sono stati sottoscritti dall'organismo di formazione Forcopim, nella sua qualità di soggetto promotore dell'ITS Efficienza energetica, in data di gran lunga antecedente alla pubblicazione dell'Avviso pubblico e non dall'Istituto Giorgi.

Tali accordi, mai ratificati dai partner con la sottoscrizione dell'allegato 2 "Dichiarazioni di impegno alla costituzione della Fondazione", di fatto, non dovevano essere considerati dalla Commissione come validi ai fini della valutazione della qualità della costituenda Fondazione, dell'esperienza dei soci fondatori, della qualità delle imprese partner (criteri B1, B2, B3 etc) in quanto tali soggetti, considerati dalla Commissione come "importanti realtà nazionali ed internazionali", in realtà non si sono mai impegnati

Attività", si rileva in modo incontrovertibile che il Piano Triennale descritto dal Giorgi è generico e non affronta in modo dettagliato gli argomenti ed i temi specifici di contenuto richiesti dal Piano Triennale e le relative modalità di organizzazione anche con riferimento alla collocazione temporale (il formulario richiedeva per ogni attività una descrizione di max 50 righe).

4.2 Per il secondo sottoelemento "A.2 Coerenza del progetto alle aree tecnologiche previste dal presente avviso", la Commissione attribuisce a tutti e tre i progetti candidati coefficiente 1 - ottimo (6 punti) ritenendo gli obiettivi e le attività dei percorsi formativi coerenti all'area tecnologica di riferimento.

In realtà, un occhio esperto avrebbe facilmente compreso che, pur essendo la candidatura dell'Istituto Giorgi riferita all'Area tecnologica Efficienza Energetica - Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico (articolo 2, comma 1, punto 1, del D.M. 7 settembre 2011), così come quella del Petruccelli e del Pentasuglia, non risponde alla traiettoria di sviluppo regionale S3 dell'Efficienza Energetica in quanto fortemente orientato alla conduzione di impianti nel settore Petrolifero (fonte energetica non rinnovabile).

4.3 In merito al sesto sotto elemento "A.6 Eventuale realizzazione del percorso in alto apprendistato", si rileva che il criterio (come da griglia) dovrebbe valutare la "Descrizione delle modalità di apprendistato e gli impegni assunti dalle imprese".

L'Istituto Petruccelli riporta una specifica descrizione delle modalità di realizzazione dell'apprendistato ed evidenza di aver già progettato il percorso per l'attivazione di tale strumento.

Dai Documenti allegati si rileva disponibilità per n. 12 allievi per attività di apprendistato. Coefficiente attribuito 1- punti 3

Nel progetto Giorgi, al punto specifico del formulario nel Piano Triennale, c'è un generico riferimento "si svilupperanno percorsi di apprendistato di terzo livello".

Dai Documenti allegati si rileva disponibilità per n. 4 allievi per attività di apprendistato. Coefficiente attribuito 0,8 - punti 2,4

Si rileva che nell'elenco dei soggetti fondatori è citata 1 sola impresa del settore produttivo di riferimento afferente al territorio lucano la Greenswitch (una azienda chimica di Ferrandina che produce olii epossidati)

Al contrario, viene inspiegabilmente valutata con un coefficiente più basso (0,6) e con una motivazione della Commissione che rileva: "la costituenda Fondazione, con la presenza dei soggetti minimi previsti, si caratterizza per la presenza esclusiva di imprese locali".

Si specifica che la proposta del Petrucelli prevede la presenza tra i soci della Fondazione di

- 8 Istituti scolastici coerenti con la figura e che coprono un vasto territorio
- 3 enti di Formazione di cui 2 con oltre 20 anni di esperienza nel settore specifico e nella gestione di percorsi IFTS
- 12 imprese che coprono tutti gli ambiti di formazione coerenti con la figura professionale interamente operati sul territorio regionale che, fortemente interessati all'iniziativa, hanno manifestato sia la disponibilità ad ospitare in tirocinio/apprendistato che la volontà di assumere giovani lucani
- 12 amministrazioni pubbliche che coprono l'intero territorio della Val d'Agri dove ha sede la Fondazione
- L'Università degli Studi della Basilicata che si è impegnata a riconoscere 40 crediti formativi; il Politecnico di Bari (che in quanto presente nella candidatura del Pentasuglia è stato escluso dalla valutazione)
- 2 Associazioni datoriali, 2 collegi professionali, un'agenzia per il lavoro, ed un Istituto di credito

Afferiscono inoltre alla rete il CNR-IMAA, La Provincia di Potenza, la società APEA e l'ITS TEC di Ravenna

In sostanza, un totale di 48 partner che vengono considerati "soggetti minimi previsti"

Si pone in evidenza, in contrapposizione della valutazione premiante di soggetti lontani dal territorio, la costituenda Fondazione ha perseguito in fase di costituzione

IFTS in Basilicata (comprese le esperienze degli Istituti Superiore e OdF concorrenti) in quanto l'ultimo anno di programmazione è stato quello 2006-2007.

Si fa rilevare che la pregressa esperienza nella realizzazione di percorsi IFTS doveva necessariamente essere evidenziata poiché la stessa è requisito minimo dei degli Istituti di istruzione secondaria fondatori (Cirf. Allegato A, punto 2, DPCM 25/01/2006) insieme all'attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

L'Università di Basilicata partecipa con tutti i dipartimenti interessati e coerenti con la formazione della figura professionale.

In ultimo si evidenzia la scelta progettuale, ritenuta corretta, di elencare esclusivamente le esperienze coerenti con la figura professionale e l'area tecnologica di riferimento e non tutto il portfolio di esperienze maturato dai partner (come avviene nella candidatura del "Giorgi" dove quasi la metà del progetto è costituita dalla descrizione più varia dei partner)

B) Sul periculum.

La mancata sospensione cautelare dei provvedimenti determinerebbe l'ammissione a finanziamento del progetto presentato dell'Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Giorgi" e renderebbe legittima la creazione della relativa fondazione I.T.S., cui verrà attribuita personalità giuridica ai sensi dell'art. 6 del D.p.c.m. 25 gennaio 2008 e dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Un eventuale accoglimento della domanda successiva alla costituzione della fondazione sarebbe del tutto inutile, non potendosi annullare retroattivamente le attività formative compiute, né revocare i titoli di studio rilasciati ed aventi valore legale e neanche si potrebbero recuperare i fondi pubblici legittimamente erogati e spesi.